



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-449/20, 9 settembre 2021, ECLI:EU:C:2021:721	Real Vida Seguros SA contro Autoridade Tributária e Aduaneira	Settima	Rinvio pregiudiziale	PT	Ultima istanza	/	/	Non discriminazione	Libera circolazione dei capitali – Imposta sul reddito – Dividendi relativi ad azioni quotate – Agevolazione fiscale riservata ai dividendi collegati ad azioni quotate nel mercato azionario nazionale – Differenza di trattamento – Criterio di differenziazione oggettivo – Restrizione – Articolo 65 TFUE – Situazioni oggettivamente comparabili – Giustificazione

**Classificazione**

Diritto primario - Libertà fondamentali - Imposte dirette

**Questioni pregiudiziali**

«Se costituisca una violazione della libertà di circolazione dei capitali di cui agli articoli 63 e segg. TFUE il fatto che, a norma degli articoli 31 e 2 [dell'EBF], e ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRC), posta a carico della ricorrente in relazione agli esercizi 1999 e 2000, siano deducibili al 50% i dividendi ottenuti nelle borse nazionali (portoghesi), escludendo da tale deduzione i dividendi provenienti dalle altre borse di paesi dell'Unione europea».

**Dispositivo**

Gli articoli 63 TFUE e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla prassi fiscale di uno Stato membro secondo cui, ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta sul reddito di un contribuente, i dividendi collegati ad azioni quotate nel mercato azionario di tale Stato membro sono computati solo per il 50% del loro importo, mentre i dividendi relativi ad azioni quotate nei mercati azionari degli altri Stati membri sono presi in considerazione integralmente.

**Nota redazionale**

Con la sentenza del 9 settembre 2021, causa C-449/20, Real Seguros SA, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata in merito alla compatibilità con il diritto euro-unitario, e, in specie, con la libertà di circolazione dei capitali di cui all'art. 63, TFUE, di una normativa tributaria portoghese che assicurava la deducibilità parziale dall'imposta sul reddito (delle persone fisiche e giuridiche) del 50 per cento dei dividendi collegati ad azioni quotate nel mercato azionario nazionale, mentre escludeva da tale disciplina agevolativa i dividendi collegati ad azioni quotate in mercati azionari esteri.

La questione pregiudiziale esaminata dalla Corte UE è stata sollevata nel quadro di una controversia sorta tra una compagnia assicurativa residente fiscalmente in Portogallo, la Real Vida Seguros SA, e l'amministrazione finanziaria portoghese, avendo la società proceduto alla deduzione dal proprio reddito totale di una quota del 50 per cento dei dividendi collegati ad azioni quotate non solo nel mercato azionario portoghese, ma anche nei mercati azionari esteri.

A questo proposito, l'amministrazione finanziaria portoghese contestava la predetta deduzione, insistendo sul fatto che la disciplina agevolativa tributaria interna trovasse applicazione solo con stretto riferimento ai dividendi provenienti da azioni quotate nel mercato nazionale, mentre la società si difendeva sostenendo, da un lato, che la disciplina tributaria interna non conteneva alcun riferimento all'origine dei dividendi ai fini della sua applicazione, e, dall'altro, che in ogni caso una simile disciplina doveva intendersi contrastante con il diritto dell'Unione, dal momento che una siffatta applicazione di tale agevolazione fiscale violava la libera circolazione dei capitali.

Così ricostruito il contesto fattuale, il Giudice del rinvio ("Corte amministrativa suprema") ha posto all'attenzione della CGUE una singola questione pregiudiziale, volta a verificare se gli articoli 63 e 65 TFUE ostano alla prassi fiscale di uno Stato membro secondo cui, ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta sul reddito di un contribuente (tanto persona fisica quanto persona giuridica), viene contabilizzato il 50 per cento dell'importo dei dividendi relativi ad azioni quotate nel mercato azionario nazionale, mentre i dividendi collegati ad azioni quotate nei mercati azionari di altri Stati membri sono presi integralmente in considerazione.

Tanto premesso, la Corte di Giustizia, chiamata a verificare la compatibilità della disciplina agevolativa tributaria portoghese con la libera circolazione dei capitali ex art. 63, TFUE, ha anzitutto rilevato come tale normativa non distingua tra i dividendi distribuiti da società residenti, da un lato, e dividendi distribuiti da società non residenti dall'altro, poiché la condizione cui è subordinata la deduzione parziale si applica indistintamente ad entrambi i tipi di dividendi. Ciò nonostante, la Corte ha ricordato che, affinché risulti verificata una violazione alla libera circolazione dei capitali, non è necessario che emerga (esclusivamente) una situazione oggettivamente discriminatoria, tra residenti e non residenti, con specifico riguardo alla provenienza del provento assoggettabile a tassazione, essendo analogamente idonea ad integrare una siffatta violazione anche la fattispecie in cui venga posta in essere una differenziazione basata su un criterio oggettivo, volta sfavorire le situazioni transfrontaliere.

Ed infatti, nel caso di specie, la violazione dell'art. 63, TFUE, è stata riscontrata dalla Corte di Giustizia nella circostanza che la disciplina agevolativa tributaria portoghese, pur essendo applicabile indistintamente nei confronti di tutte le società, residenti o non residenti, finiva, di fatto, per avvantaggiare, e, dunque, essere fruita con più semplicità, da parte delle società residenti. A questo proposito, il Giudice europeo non esita a mostrare tutte le proprie perplessità in merito alla compatibilità della normativa portoghese con il diritto europeo, e, in specie, con la libertà di circolazione dei capitali, nel momento cui formula la seguente osservazione: "da un lato, occorre rilevare che le società oggetto di quotazione in borsa e le cui azioni sono quindi quotate in un mercato regolamentato sono, di regola, quotate nel loro mercato azionario nazionale. Dall'altro, sebbene le società possano far quotare le loro azioni contemporaneamente su un mercato azionario estero e sul loro mercato azionario nazionale mediante una multiquotazione internazionale, la percentuale di società non residenti quotate in un determinato mercato azionario è, in generale, significativamente inferiore a quella delle società residenti".

Dopo questa osservazione la Corte passa a valutare l'eventuale sussistenza di una causa di giustificazione idonea a limitare la libertà di circolazione dei capitali ex art. 65, par. 1, lett. a), TFUE.

Premesso che tale norma deve essere interpretata in modo restrittivo, considerata la natura eccezionale delle limitazioni all'esercizio delle libertà fondamentali, il Giudice europeo ha, in primo luogo, verificato l'esistenza di una oggettiva differenza tra il beneficiario di dividendi collegati ad azioni quotate nel mercato azionario interno, da un lato, e il beneficiario di dividendi relativi ad azioni quotate in mercati azionari esteri, dall'altro.

A questo proposito, è stata ritenuta assolutamente analoga la posizione dei suddetti beneficiari sulla base di due significative circostanze di fatto comuni ad entrambi, ossia: i) l'investimento in società quotate allo scopo di realizzare utili; ii) la tassazione in Portogallo dei dividendi, indipendentemente dal luogo di residenza dell'emittente le azioni.

In secondo luogo, a fronte delle puntuali rimostranze avanzate dallo Stato portoghese, il Giudice europeo si è oltremodo premurato di precisare che il fine di "promuovere il mercato azionario interno" non può assolutamente assurgere a motivo imperativo di "interesse generale", idoneo a generare una compressione di una libertà fondamentale.

Ciò per due ordini di ragioni.

Innanzitutto, perché gli Stati membri devono sempre esercitare la loro autonomia tributaria nel rispetto degli obblighi derivanti dal diritto europeo, segnatamente quelli imposti dalle disposizioni contenute nei Trattati istitutivi che salvaguardano il corretto funzionamento del mercato unico. In seconda battuta, perché un obiettivo di natura puramente economica, come può essere quello di "salvaguardare" il mercato azionario interno, non può mai giustificare una restrizione ad una libertà fondamentale tutelata dal TFUE.

Per tutte le ragioni poc'anzi illustrate, e posto che, in ogni caso, nel corso del giudizio non è stata esposta alcuna indicazione a sostegno del fatto che la "promozione del mercato azionario" non sarebbe stata raggiunta se l'agevolazione fiscale prevista dalla normativa nazionale fosse stata applicata anche ai dividendi collegati ad azioni quotate in mercati azionari esteri, la Corte di Giustizia ha dichiarato l'incompatibilità con gli artt. 63 e 65, TFUE, della disciplina tributaria agevolativa portoghese, perché "ingiustificatamente" restrittiva per consentire un agevole accesso al mercato nazionale anche alle società estere.